

## Delibera n° 598

Estratto del processo verbale della seduta del  
**8 aprile 2016**

**oggetto:**

DLGS 81/2015 - DECRETO INTERMINISTERIALE 12.10.2015. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE - LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEGLI STANDARD E DEI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Richiamato** l'articolo 61 della legge regionale 09 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come sostituito dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), in base al quale la Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato e, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti;

**Visto** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" il quale:

- abroga, fatta salva la disciplina transitoria, il D.Lgs n. 167/2011;
- sottolinea che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale integra organicamente, in un sistema duale, la formazione effettuata in azienda con quella svolta dalle istituzioni formative che operano sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

**Visto** il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, di seguito decreto interministeriale, emanato in attuazione dell'articolo 46 del D.Lgs n. 81/2015, il quale definisce gli standard formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005n. 226;

**Visto** l'Accordo sul progetto sperimentale intervenuto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 settembre 2015 recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" (repertorio atti n. 158/CSR);

**Considerato** che il citato progetto sperimentale prevede, ai fini dell'implementazione in Italia di un sistema duale di formazione, che i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale attivati nel suo ambito:

- debbano svolgersi nel rispetto dei principi e dei livelli essenziali definiti dagli articoli da 15 a 22 del decreto legislativo 226/2005;
- possano essere realizzati attraverso la modalità dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui al decreto legislativo 81/2015;

**Visto** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 13 gennaio 2016 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente le modalità operative del citato progetto sperimentale;

**Precisato** che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del citato decreto interministeriale, le disposizioni ivi contenute devono essere recepite dalle Regioni con propri atti;

**Ritenuto** pertanto necessario al fine di:

- recepire le disposizioni di cui al decreto interministeriale,
- promuovere i percorsi afferenti il progetto sperimentale duale nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP),

predispone delle apposite Linee guida che recepiscono in maniera omogenea ed organica le novità introdotte dalla nuova normativa in materia di apprendistato con particolare riferimento alle caratteristiche, all'organizzazione didattica, all'articolazione e alla modalità attuative dei percorsi formativi rivolti ai soggetti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

**Visto** il documento “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi (art. 43 – D.Lgs. n. 81/2015 – Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015)” predisposto dai competenti uffici tecnici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

**Sentite** le Parti Sociali nella seduta del Tavolo Regionale di Concertazione del 4 aprile 2016;

**Richiamato** il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

**Su proposta** dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,

**La Giunta regionale** all’unanimità

### **d e l i b e r a**

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il documento “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi (art. 43 – D.Lgs. n. 81/2015 – Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015)”, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione.
2. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 598 DEL 8 APRILE 2016

**APPRENDISTATO**  
**PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE**

*Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi*

*(art. 43 – D.Lgs. n. 81/2015 – Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015)*

## **art. 1** finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano gli standard e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi riferiti al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nell'ambito del sistema duale ai sensi:

- degli articoli 43 e 46 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 46 del D.Lgs n. 81/2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del D.Lgs n. 226/2005.

## **art. 2** principi generali

1. La disciplina di cui alle presenti Linee guida si informa ai seguenti principi generali:

- garantire ai lavoratori e alle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale corrispondenti al Livello 3 e 4 EQF;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione;
- riconoscere ai soggetti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, un ruolo di garanzia della conformità dei percorsi formativi attivati nei confronti degli apprendisti rispetto agli standard minimi regionali, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53);
- favorire l'integrazione dei percorsi formativi rivolti agli apprendisti con l'offerta formativa regionale di istruzione e formazione professionale.

## **art. 3** caratteristiche, organizzazione didattica e articolazione dei percorsi formativi

1. La Regione promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) rivolti a soggetti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1, organizzati nel rispetto dei LEP previsti dal D.Lgs 226/2005, sono erogati da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ed individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

3. L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, e si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa, integrandosi, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

4. La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.
5. I percorsi formativi nella loro componente di formazione esterna non possono superare rispettivamente il 60% per il primo e il secondo anno e il 50% per il terzo e il quarto anno della durata prevista dall'ordinamento regionale per i percorsi di leFP
6. I percorsi di formazione interna ed esterna all'impresa devono garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

#### **art. 4** modalità di attuazione dei percorsi formativi

1. I percorsi formativi si realizzano sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 e dal Piano formativo individuale redatto sulla base dello schema posto in allegato 1a al medesimo Decreto.
2. Ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi le imprese assumono lavoratori e lavoratrici con riferimento alle qualifiche contrattuali riconducibili al quadro di figure nazionali e profili regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per i quali sia disponibile un'offerta formativa pubblica promossa dalla Regione
3. Tenuto conto che la finalità della sperimentazione del sistema duale promossa dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 concerne anche l'elaborazione di modelli per l'occupazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in sede di prima applicazione i percorsi formativi di cui all'articolo 3 si realizzano con le modalità attuative del progetto sperimentale duale stabilite a livello regionale nell'ambito delle direttive per gestione dei percorsi di leFP.
4. I percorsi formativi sono avviati a partire dal 15 settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di garantire:
  - Il rispetto dei livelli essenziali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativi all'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione;
  - l'organizzazione dei gruppi classe in un quadro di efficientamento della spesa pubblica;
  - un congruo lasso di tempo per il perfezionamento dei contratti di apprendistato.

#### **art. 5** finanziamento delle attività

1. La Regione finanzia con le risorse annualmente stanziare per l'organizzazione e realizzazione dei percorsi di leFP:
  - i percorsi formativi di cui all'articolo 3, relativamente alla formazione esterna;
  - le attività connesse al tutoraggio formativo da parte dei soggetti accreditati di cui all'articolo 3, relativamente alla formazione interna.

#### **art. 6** disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente definito dalle presenti Linee Guida ed in particolare per quanto concerne gli standard formativi dei percorsi, i requisiti dei datori di lavoro, la durata dei contratti di apprendistato, le modalità di redazione del piano formativo individuale, l'articolazione della formazione interna ed esterna, i diritti e doveri degli apprendisti, i compiti dei tutori aziendali e formativi e le modalità di valutazione e certificazione delle competenze si rimanda al citato Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.

**art. 7** entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE